

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

n. 560 - 32749/2016

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE DELL' IMPOSTA DI TRASCRIZIONE, DELL'IMPOSTA SULL'ASSICURAZIONE RC AUTO, DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI E DEL CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - ANNO 2017

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che:

- Dal 1 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 1, commi 16 e 47, della L. 7.4.2014, n. 56, la Città metropolitana di Torino è subentrata alla Provincia di Torino in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni.

Considerato che:

le tariffe e le aliquote relative ai tributi propri degli enti locali:

- vengono approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (*art.1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.*).
- hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (*art.1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.*).
- in caso di mancata approvazione annuale si intendono prorogate di anno in anno (*art.1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i.*).

Rilevato che:

gli atti con i quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, nonché le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali rientrano tra gli allegati al bilancio di previsione (*art.172 comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. , ora art. 74 c.1 n. 21 , D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.*).

Valutato che:

le entrate proprie della Città Metropolitana di Torino oggetto di eventuale manovra tariffaria sono:

IPT: Imposta di Trascrizione iscrizione ed annotazione dei veicoli al PRA.

RCA: Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

TEFA: Tributo per l'esercizio funzioni ambientali della Città Metropolitana di Torino.

COSAP: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Considerato che:

- la vigente normativa in materia (L. 27-12-2006 n. 296 art.1 c. 169) prevede che: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno
- per l'anno 2017 la legge di stabilità, n. 232 dell'11 dicembre 2016, (art.1 c. 42), reitera il blocco delle tariffe e dei tributi degli enti locali, già previsto dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, c. 26 della legge 28/12/2015 n. 208).

Valutato che:

- l'attuale contesto economico e i tagli operati nel corso degli anni dallo Stato sugli enti locali a valere sui trasferimenti erariali, per effetto dei diversi provvedimenti attuativi della "spending review", non consentono all'Ente manovre tariffarie in riduzione.

Premesso tutto ciò:

le tariffe per l'anno 2017 (reiterate dal 2015 deliberazione della Giunta Provinciale n. 868-48363/2014 del 22/12/2014 e dal 2016 decreto del Consigliere delegato n. 488/29207/2016 del 26/11/2015), con decorrenza 1 gennaio 2017, sono le seguenti:

IPT - Imposta di Trascrizione, iscrizione, annotazione dei veicoli al PRA

L'IPT (art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) è un tributo proprio derivato introdotto dal 1998 con apposito regolamento (deliberazione del Consiglio Provinciale del 06 ottobre 1998, n. 471-150446, successivamente oggetto di modifiche ed integrazioni). L'IPT si applica sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) ai fini del rilascio del certificato di proprietà.

Con decreto del Ministero delle Finanze n. 435/1998 sono state stabilite le tariffe minime, articolate per tipo e potenza di autoveicolo. Tariffe che in assenza di precisi vincoli su alcuni anni possono annualmente fino ad un massimo del 30% rispetto a quelle base.. (art. 1 comma 154 legge 27 dicembre 2006, n. 296).

Queste le tariffe sintetiche per l'anno 2017:

Tipologia	Aumento %	(DM 435/19798).
ATTI SOGGETTI AD IVA	= + 10 %	della tariffa base
ALTRI ATTI E ATTI NON SOGGETTI AD IVA	= + 30 %	della tariffa base

Il dettaglio tariffario viene meglio evidenziato nella colonna "Importi B e importi C" dell'allegato I) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

RCA: Imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.

E' un tributo proprio derivato dal 2012 (art. 17 del D.Lgs 6 maggio 2011, n. 68). Dal 1999 al 2011 era invece un tributo statale il cui gettito era devoluto alle province, in base all'art. 60 del D.lgs. 446/1997. L'RCA si determina come percentuale sul premio assicurativo pagato contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172. Viene attribuito alle province/città metropolitane dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali sono iscritti i veicoli, ovvero, per le macchine agricole, alle province/città metropolitane nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione. In assenza di particolari vincoli normativi momentanei la tariffa base del 12,5% può essere variata in aumento/di munizione fino a 3,5 punti percentuali.

Aliquota percentuale per l'anno 2017 sui premi assicurativi: = 16 %

TEFA: Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA)

È un tributo a favore delle province/città metropolitane (art 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504) a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse locale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo. Il TEFA è applicato in misura percentuale, non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento della tassa/tariffa rifiuti comunale.

Aliquota percentuale per l'anno 2017 sul TEFA: = 5% (TARI tributo comunale rifiuti)

COSAP: Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

Il presupposto impositivo del canone è l'utilizzo di aree e spazi pubblici da parte di singoli soggetti, con conseguente sottrazione all'uso collettivo e vantaggio economico diretto da parte del titolare della concessione di occupazione (art. 63 del decreto legislativo n. 446/1997) ed è stato istituito da apposito regolamento (deliberazione del Consiglio Provinciale n. 480-156259 del 27/10/1998 e successive modificazioni ed integrazioni),

Le tariffe per l'anno 2017 sono riportate nell'allegato II) al presente decreto come parte integrante e sostanziale.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e del Direttore Area Risorse Finanziarie in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1) Di confermare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, con decorrenza 01 gennaio 2017 l'ammontare della misura tariffaria dell'I.P.T come di seguito indicato:

Tipologia	Aumento %	(DM 435/1998).
ATTI SOGGETTI AD IVA	= + 10%	della tariffa base
ALTRI ATTI E ATTI NON SOGGETTI AD IVA	= + 30%	della tariffa base

confermando le tariffe dell'imposta di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli negli importi indicati nella tabella colonna "Importi B e importi C" (arrotondate all'unità di euro fatta eccezione per le tariffe rapportate al kwh, per le quali l'arrotondamento verrà effettuato sul risultato finale) di cui all'allegato I, facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

- 2) di confermare con decorrenza 01 gennaio 2017, l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i

ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6 comma 1 lettera a) del Decreto Legge 31.12.1991, n. 419 convertito con modificazioni nella Legge 18.02.1992, n. 172 nella misura del 16,00%.

- 3) Di confermare con decorrenza 01 gennaio 2017 il tributo ambientale nella misura del 5% delle tariffe del tributo/tariffa comunale sui rifiuti (Tari).
- 4) Di confermare con decorrenza 01 gennaio 2017 le tariffe del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e disciplina delle concessioni stradali ed autorizzazioni riportate nell'allegato II) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 30 dicembre 2016

Il Vicesindaco Metropolitano
delegato a Bilancio, Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del suolo,
Assistenza Enti Locali, Partecipate

(Marco Marocco)

Allegato I

AL DECRETO PROT. 32749/2016

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.) - 2017

Tipo e potenza dei veicoli		TARIFFE BASE DA DM 435/98	TARIFFE PER ATTI NON SOGGETTI AD IVA	TARIFFE PER ATTI SOGGETTI AD IVA
		A	B	C
PUNTO 1		DM base	30%	10%
a)	motocarrozze e trattori agricoli	€ 150,81	€ 196,00	€ 166,00
b)	autoveicoli ed autovetture fino a 53 Kw, ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 kw.	€ 150,81	€ 196,00	€ 166,00
c)	autoveicoli ed autovetture oltre 53 Kw per ogni kw.	€ 3,51	€ 4,56	€ 3,86
d)	autobus e trattori stradali oltre 110 Kw per ogni kw.	€ 1,76	€ 2,28	€ 1,94
e)	veicoli a motore per trasporto di cose			
	fino 7 q.li	€ 199,35	€ 259,00	€ 219,00
	oltre 7 fino 15 q.li	€ 290,25	€ 377,00	€ 319,00
	oltre 15 fino 30 q.li	€ 326,40	€ 424,00	€ 359,00
	oltre 30 fino 45 q.li	€ 380,63	€ 495,00	€ 419,00
	oltre 45 fino 60 q.li	€ 452,93	€ 589,00	€ 498,00
	oltre 60 fino 80 q.li	€ 519,56	€ 675,00	€ 572,00
	oltre 80 q.li	€ 646,60	€ 841,00	€ 711,00
f)	rimorchi per trasporto di cose fino 20 q.li			
	fino 20 q.li	€ 265,98	€ 346,00	€ 293,00
	oltre 20 fino 50 q.li	€ 356,36	€ 463,00	€ 392,00
	oltre 50 q.li	€ 452,93	€ 589,00	€ 498,00
g)	rimorchi per trasporto di persone			
	fino 15 posti	€ 229,82	€ 299,00	€ 253,00
	da 16 a 25 posti	€ 253,58	€ 330,00	€ 279,00
	da 26 a 40 posti	€ 302,13	€ 393,00	€ 332,00
	oltre 40 posti	€ 362,55	€ 471,00	€ 399,00
PUNTO 2		DM base		
	atti soggetti ad IVA	Agevolazione abolita		
PUNTO 3		DM base	30%	
	formalità relative ad atti con cui si costituiscono, modificano od estinguono diritti reali di garanzia con un minimo di L. 292.000	MINIMO € 150,81	MINIMO € 196,00	
		1,46%	1,90%	
PUNTO 4		DM base	30%	
	formalità relative ad, atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale con un minimo di L. 292.000	MINIMO € 150,81	MINIMO € 196,00	
		7,80%	10,14%	
PUNTO 5		DM base	30%	
	formalità relative ad atti di cui al numero 4 della tariffa NON aventi contenuto patrimoniale	€ 150,81	€ 196,00	

TARIFFE PREVISTE dall'art. 63 L. 21/11/200 n. 342:	
autoveicoli di particolare interesse storico	€ 51,65
motoveicoli di particolare interesse storico	€ 25,82

Allegato II

AL DECRETO PROT. 32749/2016

CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI ORDINARIE

Tabella 1 - Art. 7 cm.1

Tariffa ordinaria

Occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo e sottosuolo

Categoria delle strade	Occupazioni di suolo	Occupazioni di soprassuolo e sottosuolo
1	Euro x mq. 18,00	Euro x mq.9,00 = tariffa base /2
2	Euro x mq. 12,00	Euro x mq.6,00= tariffa base /2

Tabella 2 - Art. 7 cm. 2

Occupazioni permanenti di soprassuolo con tende
(tariffa ordinaria ridotta al 30%)

Categoria delle strade	Occupazioni di soprassuolo con tende
1	Euro x mq. 5,00
2	Euro x mq. 4,00

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON PASSI CARRABILI CHE DETERMINANO OCCUPAZIONI EFFETTIVE DI SUOLO PUBBLICO

Tabella 3 - Art. 8 cm. 6

Occupazioni con passi carrabili con divieto di sosta sull'area antistante

Categoria delle strade	Passi carrabili
1	Euro x mq. 9,00 = tariffa base/2
2	Euro x mq. 6,00 = tariffa base/2

N.B. per i passi carrabili dei distributori di carburante vedere Tabella 6

Tabella 4 - Art. 8 cm. 8

Occupazioni con passi carrabili costruiti dall'Ente inutilizzati
ESENTI

OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Tabella 5 - Art. 9 cm. 1,2,3

Cat. strade	Serbatoio sino a 3.000 litri	Serbatoio per ogni 1.000 litri sup.
1	Euro 8,00	Euro 2,00
2	Euro 5,00	Euro 1,00

- Il canone si applica su serbatoio fino a mille litri;
- Per ogni 1.000 litri o frazione superiore, si applica una maggiorazione di un quinto, è ammessa una tolleranza del 5%;
- Se i serbatoi sono 2 o più, raccordati fra loro, il canone si applica a quello di minore capacità maggiorato di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione degli altri serbatoi;
- Il canone si applica separatamente per ogni serbatoio se questi sono distinti;
- Il canone comprende le occupazioni con colonnine montanti di carburante, acqua ed aria compressa con i relativi serbatoi, nonché l'occupazione con un chiosco di quattro metri quadri, tutte le altre occupazioni pagano il canone in misura ordinaria.

Tabella 6 - Art. 9 cm. 6

Occupazioni con passi carrabili di accesso distributori di carburante

Categoria delle strade	
1	Euro x mq. 7,00 = tariffa b. rid.60%
2	Euro x mq. 5,00 = tariffa b. rid. 60%

OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI TABACCHI**Tabella 7 - Art. 10**

Categoria delle strade	per ogni apparecchio
1	Euro 5,00
2	Euro 4,00

Canone annuo

OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CAVI, IMPIANTI ED ALTRI MANUFATTI**Tabella 8 - Art. 11 cm. 1**

Occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo

Categoria delle strade	Occup.sotto e soprassuolo ml. o frazione
1	euro ml. 0,31
2	euro ml. 0,22

**OCCUPAZIONI PERMANENTI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO CON
CAVI, IMPIANTI ED ALTRI MANUFATTI REALIZZATI DA AZIENDE
DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI, NONCHE' CON
SEGGIOVIE E FUNIVIE**

Tabella 9 - Art. 11 cm. 2

Occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo
(Tariffa della tabella 8 ridotta del 50%)

ABROGATA

Tabella 10 - Art. 12

Funivie e seggiovie

	1^ categoria	2^ categoria
fino a Kml. 5	euro 52,00	euro 36,00
per ogni ulteriore Kml. o frazione	euro 10,00	euro 7,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE ORDINARIE

Tabella 11 - Art. 14 cm. 1

Occupazioni temporanee suolo, sottosuolo e soprassuolo

Categoria delle strade	occup. suolo Euro mq.		occup.sopra e sottosuolo Euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,38734	0,01614	0,19367 = rid.1/2	0,00807
2	0,27114	0,01129	0,13557 = rid.1/2	0,00564

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

Tabella 12 - art. 14 cm. 4

Occupazioni temporanee di soprassuolo con tende
ESENTI

Tabella 13 - Art. 15

Occupazioni temporanee in occasione di fiere e festeggiamenti

Categoria delle strade	occupazione suolo Euro mq.		occup. sotto e soprassuolo Euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,58101=(tar.b +50%)	0,02421	0,29051=rid.50%	0,01210
2	0,40671=(tar.b+50%)	0,01694	0,20335=rid.50%	0,00847

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

Tabella 14 - Art. 16

Occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti

Categoria delle strade	occupazione suolo Euro mq.		Occupazione sotto e soprassuolo Euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,19367	0,00807	0,09684	0,00403
2	0,13557	0,00564	0,07747*	0,00310*

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.(in Euro)

(*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed indipendentemente da ogni riduzione

Tabella 15 - Art. 17

Occupazioni effettuate da attrazioni, giochi e divertimenti
Dello spettacolo viaggiante

Categoria delle strade	occupazione suolo Euro mq.		occup. sotto e soprassuolo Euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,07747*	0,00310*	0,07747*	0,00310*
2	0,07747*	0,00310*	0,07747*	0,00310*

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

(*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed indipendentemente da ogni riduzione

Tabella 16 - Art. 18

Occupazione temporanea del soprassuolo e sottosuolo effettuate con condutture, cavi e impianti in genere realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi, nonchè seggiovie e funivie.

PRIMA CATEGORIA strade	FINO A 30 GG	FINO A 90GG	FINO A 180 GG	OLTRE 180GG
FINO AD 1Km lineare	€ 15,00	€ 20,00	€ 23,00	€ 31,00
OLTRE AD 1Km lineare	€ 23,00	€ 30,00	€ 35,00	€ 46,00
SECONDA CATEGORIA strade	FINO A 30 GG	FINO A 90GG	FINO A 180 GG	OLTRE 180GG
FINO AD 1Km lineare	€ 11,00	€ 14,00	€ 16,00	€ 22,00
OLTRE AD 1Km lineare	€ 16,00	€ 21,00	€ 24,00	€ 33,00

Tabella 17 - Art. 19 cm. 1

Occupazioni temporanee effettuate con cantieri di lavoro per messa a dimora o manutenzione di condutture, cavi ed impianti realizzati da aziende di erogazione di pubblici servizi

Categoria delle strade	occupazione suolo Euro mq.		occup. sotto e soprassuolo Euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,19367 = tariffa b/2	0,00807	0,09684	0,00403
2	0,13557 = tariffa b./2	0,00564	0,07747*	0,00310*

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.(in Euro)

(*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed indipendentemente da ogni riduzione

Tabella 18 - Art. 20

Occupazioni temporanee effettuate con autovetture ad uso privato
Su aree destinate dall'Ente a parcheggio

Categoria delle strade	occupazione di suolo con autovetture euro per posto auto all'ora
1	0,25823
2	0,18076

Tabella 19 - art. 21

Occupazioni realizzate durante l'esercizio di lavori edili

Categoria delle strade	occupazione suolo euro mq.		occup. sotto e soprassuolo euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,19367	0,00807	0,09684	0,00403
2	0,13557	0,00564	0,07747*	0,00310*

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

(*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed indipendentemente da ogni riduzione

Tabella 20 - Art. 22

Occupazioni effettuate nel corso di manifestazione politiche,
Culturali e sportive

Categoria delle strade	occupazione suolo euro mq.		occup. sotto e soprassuolo euro mq.	
	al giorno	all'ora	al giorno	all'ora
1	0,07747*	0,00310*	0,07747*	0,00310*
2	0,07747*	0,00310*	0,07747*	0,00310*

[(Tariffa base giornaliera : 24) x ore occup.] x mq.

*) Importo minimo previsto dalla Legge 549/95 art. 3 cm. 61, qualunque sia la categoria ed indipendentemente da ogni riduzione